

Publicato il 08/06/2017

**N. 00507/2017 REG.PROV.COLL.**

**N. 00129/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2017, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Botta, domiciliata *ex lege* presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

***contro***

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

***per l'esecuzione***

del giudicato formatosi a seguito dell'ordinanza n. cron. 567/2016 emessa dal Tribunale di Savona in funzione di giudice del lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata recentemente immessa in ruolo con la qualifica di insegnante di sostegno della scuola primaria e assegnata alla sede di Savona.

All'esito della procedura straordinaria di mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, è stata successivamente assegnata, con provvedimento del 27 luglio 2016, alla sede di Roma.

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., peraltro, l'interessata aveva contestato il mancato riconoscimento, nell'ambito della procedura suddetta, della precedenza prevista dalla legge n. 104 del 1992.

Il coniuge della ricorrente, infatti, soffre di gravi patologie ed è stato riconosciuto invalido al 100%.

Il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza n. 567/2016 del 6 settembre 2016.

Ha precisato il giudice ordinario che, pur in assenza di un esplicito provvedimento di diniego, il Ministero non aveva accordato la precedenza prevista dalla legge in ragione della "rivedibilità" del verbale *ex art.* 3, comma 3, l. n. 104 cit.: tale posizione non poteva ritenersi giustificata, poiché "*non è possibile considerare la rivedibilità del verbale che riconosce uno stato di invalidità grave di per sé come una valutazione di non permanenza della condizione fisica dell'invalido*".

Il Tribunale ha anche rilevato, in punto *periculum*, che *“l’assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza del coniuge disabile certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocimento alle esigenze di cura del congiunto”*.

In conseguenza, il Tribunale di Savona ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di riconoscere all’interessata la precedenza *ex l. n. 104/1992* per la partecipazione alla procedura di mobilità (*“piano straordinario di mobilità professionale”*) di cui al citato comma 108.

L’ordinanza è stata munita di formula esecutiva in data 20 settembre 2016 e notificata al Ministero in data 30 settembre-7 ottobre 2016.

Nelle more, con atto del 21 settembre 2016, adottato in dichiarata esecuzione dell’ordinanza del giudice del lavoro, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria aveva riconosciuto all’interessata *“la precedenza L. 104 art. 33 commi 5 e 7, ai fini della partecipazione al piano straordinario di mobilità ex L. 107/2015”*.

Nonostante tale determinazione ed una successiva diffida della docente, non è stata modificata la sede lavorativa cui la stessa è assegnata per il triennio.

Con ricorso *ex art. 112*, comma 2, lett. c), c.p.a., regolarmente notificato e depositato, l’interessata chiede che venga ordinato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di adottare, anche tramite gli uffici decentrati, gli *“atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. cron. 567/2016 emessa dal Tribunale di Savona”*, in particolare disponendo che la ricorrente sia assegnata alla sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Essa chiede anche che venga nominato un commissario *ad acta* per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

La difesa erariale eccepisce che sarebbe venuta meno la materia del contendere in quanto, con il menzionato provvedimento 21/9/2016 dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, è stata riconosciuta alla ricorrente la precedenza *ex l. n. 104/1992*.

Ha controdedotto la ricorrente con memoria depositata il 19 aprile 2017.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato all'udienza camerale del 5 maggio 2017 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

In via preliminare, si rileva, d'ufficio, che non può essere ritenuta inammissibile l'azione di ottemperanza proposta in relazione ad una ordinanza *ex art. 700 c.p.c.*

Come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 135 del 11 febbraio 2016, infatti, in un contesto teso a garantire i principi fondamentali in tema di effettività della tutela, l'azione di ottemperanza è ammessa per ottenere l'attuazione, non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche degli altri provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati, tra cui deve farsi rientrare il provvedimento d'urgenza che, in quanto non impugnato, abbia assunto caratteri di definitività.

Tanto più che, nel caso di specie, il giudice ordinario ha emesso un provvedimento dichiaratamente anticipatorio della sentenza di merito, senza fissare alcun termine per l'avvio del relativo giudizio.

La successiva apposizione della formula esecutiva rende ulteriormente evidente, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), dell'art. 112 c.p.a.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il comando contenuto nel provvedimento del giudice ordinario comportava l'inequivoca attribuzione del beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, ossia la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (nella fattispecie: il coniuge).

Ha precisato il giudice ordinario, altresì, che tale risultato avrebbe dovuto essere raggiunto attraverso il riconoscimento del diritto di precedenza nell'ambito della procedura di mobilità *ex art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.*

Trattandosi di procedura già conclusa al momento dell'emanazione del provvedimento giurisdizionale, occorre provvedere, ovviamente, alla riedizione delle operazioni relative alla posizione dell'odierna ricorrente.

E' quasi superfluo rilevare che il riconoscimento formale della precedenza, con atto del 21 settembre 2016, non può ritenersi in alcun modo soddisfacente dell'interesse di parte ricorrente (e non determina, pertanto, il venir meno della materia del contendere), poiché tale determinazione non è stata seguita da alcuna iniziativa concretamente intesa a modificare la sede di lavoro dell'interessata.

Né può ritenersi soddisfacente l'assegnazione provvisoria alla sede di Sorrento, siccome disposta per il solo anno scolastico 2016/2017 e non per la durata triennale dell'incarico conferito all'esito del piano straordinario di mobilità professionale.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione resistente di riesaminare la posizione della ricorrente, mediante applicazione della precedenza riconosciuta dal giudice ordinario e conseguente assegnazione triennale alla sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio della persona da assistere, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.

La nuova assegnazione dovrà essere disposta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario *ad acta* che, in caso di ulteriore inadempimento oltre il termine sopra indicato, provvederà in luogo dell'amministrazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per, l'effetto, ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di dare attuazione, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, all'ordinanza del Tribunale di Savona n. 567/2016 del 6 settembre 2016.

Nomina commissario *ad acta*, in caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un funzionario da questi delegato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dell'avv. Francesco Botta dichiaratosi antistatario, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori di legge, per le spese di questo giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi indicate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Richard Goso**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**